

ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1

Procedimento

1. Il presente atto definisce le procedure di rilascio delle concessioni da parte dell'Agenzia Forestas (di seguito Agenzia) per l'installazione di impianti fissi di telecomunicazioni e radiocomunicazioni in generale e le tariffe da corrispondere per le concessioni di cui al successivo art. 2 .

Titolo I

TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI E SOGGETTI RICHIEDENTI

Art. 2

Tipologia delle concessioni

1. E' previsto il rilascio delle seguenti tipologie di concessione:

- a) Concessione di porzione di superficie immobiliare per la realizzazione ed il posizionamento, previo rilascio dei necessari titoli di competenza di altre amministrazioni e autorità, di manufatti di tipo edile o composto da basamento in calcestruzzo per l'insediamento di apparati serventi alla trasmissione telefonica, di radio e telecomunicazione ed energia elettrica.
- b) Concessione di fabbricato o porzione di fabbricato per il posizionamento di apparati, con relativi supporti, serventi alla trasmissione telefonica, di radio e telecomunicazione ed energia elettrica.
- c) Concessione d'uso di punto di ancoraggio già esistente per la collocazione di apparati serventi alla trasmissione telefonica, di radio e telecomunicazione ed energia elettrica.
- d) Concessione d'uso di strade e piste forestali serventi al raggiungimento necessario degli impianti oggetto di concessione.
- e) sub-concessioni autorizzate dall'Agenzia su concessioni rilasciate dalla stessa Agenzia a terzi;
- f) tutte le concessioni e subconcessioni non indicate ai punti precedenti ma che possano essere assimilate per contenuto e procedura a quelle previste nel presente atto.

Art. 3

Soggetti richiedenti

Possono essere rilasciate le concessioni ai seguenti soggetti:

- a) Enti Pubblici per attività istituzionali (Regione, Comuni, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ecc), Amministrazioni pubbliche dello Stato (Esercito, Polizia, ecc);

b) Associazioni, ONLUS, società commerciali in relazione al loro scopo sociale.

Titolo II

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 4

Domanda di rilascio della concessione

1. L'interessato al rilascio della concessione dovrà inoltrare domanda in bollo al Servizio Territoriale competente.
2. La domanda di concessione dovrà essere compilata secondo il modello Allegato A alle presenti istruzioni e con gli allegati in esso indicati.

Titolo III

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5

Istruttoria del procedimento di rilascio

1. Una volta pervenuta la domanda, il Servizio Territoriale provvederà all'effettuazione dell'istruttoria, verificando sul territorio la compatibilità della concessione e delle opere che intende realizzare il richiedente con le attività poste in essere dal cantiere forestale e valutare se la concessione possa essere di intralcio alle attività istituzionali dell'Agenzia.
3. Nel caso in cui sia ritenuto necessario, il personale del Servizio Territoriale potrà effettuare un sopralluogo congiunto con il richiedente per la verifica dei luoghi e l'individuazione degli eventuali oneri a carico dell'Agenzia (ad es. manutenzione delle piste forestali attraversate per il raggiungimento del sito o del fabbricato o del traliccio);
4. Il Servizio Territoriale dovrà valutare tutti gli elementi utili ai fini della decisione di rilascio della concessione richiesta e, se ritenuto necessario, potrà procedere alla documentazione fotografica del sito in esame e realizzare la cartografia con sopra riportato il perimetro del cantiere forestale interessato.
5. Nel caso in cui l'area richiesta ricada su un immobile di proprietà altrui gestito dall'Agenzia, l'istruttoria potrà avvenire solo dopo la presentazione, da parte del richiedente, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione delle opere su quella tipologia di immobile.

Art. 6

Rilascio della concessione

1. Sulla base della relazione effettuata dai funzionari del Servizio Territoriale, il direttore del Servizio Territoriale competente rilascia la concessione, dandone contestuale comunicazione al Servizio Tecnico e Servizio Bilancio della Direzione Generale, e verificando, tra l'altro, e comunque prima del rilascio, la regolarità dei pagamenti di canoni pregressi (in caso di rinnovo della concessione) o che, comunque, non sussista alcuna insolvenza nei confronti dell'Agenzia (o del soppresso Ente Foreste).
2. Qualunque spesa per il rilascio della concessione (ad es. registrazione, imposta di bollo o altro) sarà a carico del concessionario.
3. Successivamente al rilascio della concessione e al pagamento anticipato del canone concessorio per l'anno in corso da parte del concessionario, quest'ultimo potrà eseguire i lavori per la realizzazione delle opere solo allorquando abbia fornito al Servizio Territoriale competente tutte le autorizzazioni previste dalle leggi in vigore.
4. Il Servizio territoriale competente dovrà vigilare sulla regolare applicazione di tutte le clausole contrattuali e sull'esecuzione delle opere previste dal concessionario che non arrechino danni al patrimonio forestale e/o intralcio alle attività poste in essere dal cantiere. Inoltre dovrà provvedere a verificare la documentazione autorizzativa del concessionario di cui al successivo art. 10.

Art. 7

Termini procedurali per il rilascio della concessione

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni qualora non siano richieste autorizzazioni di enti pubblici, organi di controllo ecc.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni nel caso sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni da parte di enti pubblici, organi di controllo ecc

Art. 8

Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in nove anni, rinnovabili a discrezione dell'Amministrazione concedente, previa richiesta scritta con raccomandata A/R entro sei mesi prima della data di scadenza della concessione.

Art. 9

Domanda di rinnovo della concessione

1. Nel caso di domanda di rinnovo di una concessione esistente, il richiedente dovrà inviare la richiesta su supporto cartaceo al Servizio Territoriale competente, allegando alla stessa la copia della convenzione stipulata precedentemente con l'Agenzia (o con il soppresso Ente Foreste o con la ex A.F.D.R.S., Comune ecc.), e copia delle ricevute dei pagamenti dei canoni per comprovare la regolarità degli stessi.

2. Verranno rigettate le richieste di rinnovo delle concessioni nel caso in cui sussistano delle insolvenze di canoni concessori nei confronti dell'Agenzia o altri inadempimenti.

Titolo IV

OBBLIGHI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 10

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto

1. Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere, il concessionario dovrà fornire al Servizio territoriale competente copia di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'impianto, comunicare il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, segnalare il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto e il crono-programma dei lavori.

Art. 11

Accertamento di conformità dell'impianto

1. A fine lavori, il concessionario dovrà fornire all'amministrazione concedente copia del documento che attesta l'avvenuto accertamento di conformità e di ispezione dell'impianto da parte di un Tecnico Comunale o di un professionista di fiducia dell'amministrazione comunale.

Art. 12

Ulteriori obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà installare sull'impianto, in posizione visibile, un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, (secondo il modello di cui all'allegato 2) con indicati gli estremi della concessione, il tipo di impianto ecc.
2. I gestori degli impianti, dovranno presentare relazione asseverata, con l'indicazione delle frequenze utilizzate dagli impianti, per poter consentire al Servizio territoriale competente, il controllo di quanto dichiarato.
3. Dovrà, inoltre, essere comunicato al Servizio Territoriale competente, un nominativo di un responsabile dell'impianto.
4. I gestori degli impianti dovranno mettersi in regola con l'Agenzia nel caso in cui la concessione sia scaduta, fornendo l'elenco di tutti i sub-concessionari presenti nei propri impianti con la copia dei contratti stipulati con gli stessi.

Art. 13

Pagamento canoni concessori

1. E' obbligo del Servizio Territoriale verificare almeno semestralmente l'effettivo pagamento dei canoni concessori stabiliti nel tariffario allegato.
2. Saranno invitati a disattivare l'impianto tutti i gestori delle concessioni già rilasciate che non abbiano versato i canoni di concessione nei termini previsti dall'atto di concessione.
3. E' fatto obbligo al responsabile del procedimento nel Servizio Territoriale procedere all'apertura della pratica presso l'Area Legale per la riscossione coattiva del credito nel caso si riscontri l'insolvenza nel pagamento dei canoni da parte del concessionario.
4. Il pagamento del canone concessorio, dovrà avvenire anticipatamente per l'anno in corso, mediante bonifico bancario con versamento sul c/c della Tesoreria dell'Agenzia specificando obbligatoriamente la località del sito ed il repertorio del contratto. Qualora ci siano dei ritardi nel pagamento dello stesso, verranno addebitati al concessionario gli interessi legali.
5. Nel caso di pagamenti cumulativi di canoni, allorquando il concessionario debba provvedere al pagamento di più canoni per postazioni diverse; questo dovrà indicare chiaramente per quali concessioni vengono pagati i canoni. In caso di mancata indicazione, il Servizio territoriale è autorizzato ad imputare i canoni d'autorità ai diversi impianti.
- 6 I canoni concessori saranno ogni anno oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
7. È esonerato dal pagamento del canone la Rete radio regionale della Regione Autonoma della Sardegna CFVA, che però in ogni caso dovrà attenersi all'iter autorizzativo di cui sopra, e nel caso in cui si presentino delle richieste di sub concessionari, questi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dall'Agenzia. In questo caso, l'eventuale canone concessorio del sub concessionario verrà introitato dall'Agenzia nella misura del 100%.

Titolo V

Sub-concessioni

Art. 14

Gestione delle sub-concessioni

1. E' vietata la sub concessione, se non formalmente autorizzata dall'Agenzia.
2. Nel caso di sub concessioni, il concessionario dovrà versare oltre il canone concessorio, una percentuale del 50% delle entrate derivanti dalla sub-concessione comprovate dai contratti e dalle fatture per l'anno in corso.
3. L'iter procedurale consiste in:
 - a) Richiesta da parte del concessionario di sub-concedere, indicando il repertorio della convenzione, la ragione sociale del sub concessionario, il tipo di impianto da installare, l'autorizzazione da parte del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la relazione tecnica e tutto quanto necessario alla definizione del procedimento.

- b) Istruttoria del Servizio Territoriale competente per la richiesta di sub concessione;
- c) Nel caso di approvazione da parte dell'Agenzia della sub-concessione, il concessionario dovrà fornire copia del contratto stipulato con il sub-concessionario e, alla fine di ciascun anno, esibire copia delle fatture comprovanti il canone percepito, affinché l'Agenzia possa determinare il canone aggiuntivo da percepire.
- d. Il conguaglio del canone aggiuntivo per l'anno in corso sarà determinato sulla base del canone percepito al 31 dicembre dell'anno in corso detratto quello percepito in data 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 15

Norma finale

1. E' fatto obbligo a tutto il Personale dell'Agenzia di applicare e far applicare la presente disciplina.
2. La mancata applicazione della presente disciplina in tutto o in parte costituisce violazione disciplinare, punibile ai sensi del contratto vigente.